

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) L'Arch Chemicals, Inc., l'Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 19 del 22.1.2005.

Sentenza del Tribunale 21 settembre 2011 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-34/08) (¹)

(«Contributo finanziario versato nell'ambito del programma Daphne II — Determinazione dell'importo da versare al beneficiario — Errore di valutazione»)

(2011/C 319/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. B. Henning, successivamente avv. U. Claus, e da ultimo avv.ti S. Reichmann e L.-J. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Grünheid e B. Simon, successivamente S. Grünheid e F. Dintilhac, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2007 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sopportati dal ricolto nell'ambito della convenzione di sovvenzione Daphne JAI/DAP/2004-2/052/W

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 16 novembre 2007 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sopportati dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV nell'ambito della convenzione di sovvenzione Daphne JAI/DAP/2004-2/052/W è annullata per quanto concerne le spese relative alle voci A 6, A 39, A 40, A 41, A 43 e E 41.
- 2) Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung supporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione supporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.

(¹) GU C 79 del 29.3.2008.

Sentenza del Tribunale 20 settembre 2011 — Arch Chemicals e a./Commissione

(Causa T-120/08) (¹)

[«Ricorso di annullamento — Polizia sanitaria — Immissione sul mercato dei biocidi — Regolamento (CE) n. 1451/2007 — Difetto di interesse individuale — Irricevibilità — Procedimento in contumacia»]

(2011/C 319/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Connecticut, Stati Uniti); Arch Timber Protection Ltd (Castleford, West Yorkshire, Regno Unito); Rhodia UK Ltd (Watford, Hertfordshire, Regno Unito); Sumitomo Chemical (UK) plc (Londra, Regno Unito); e Troy Chemical Co. BV (Vlaardingen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Kružiková, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Chemical Industry Council (CEFIC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti Y. van Gerven e V. Terrien, successivamente avv.to Y. van Gerven)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 3, n. 2, 4, 7, n. 3, 14, n. 2, secondo comma, 15, n. 3, 17 e dell'allegato II del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) L'Arch Chemicals, Inc., l'Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV supporteranno le proprie spese.
- 4) L'European Chemical Industry Council (CEFIC) supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 128 del 24.5.2008.